

Conclusioni

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia

— dichiarare e statuire come segue:

- le *Guidelines* del Parlamento, relative ai congedi («*Guidelines on leave*»), pubblicate il 21 marzo 2016, sono annullate;
- la decisione del 13 giugno 2016 che ha rifiutato un congedo richiesto dal sig. Stéphane Grosjean è annullata;
- la decisione del 12 aprile 2016 che ha accettato la domanda di congedi della sig.ra Françoise Joostens, ma che ha imputato i giorni di congedo richiesti alla quota di 3,5 giorni, è annullata;
- la decisione del 2 giugno 2016 che ha rifiutato un congedo richiesto dalla sig.ra Françoise Joostens è annullata;
- in ogni caso, con condanna della parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla totale assenza di motivazione da parte del convenuto, data l'assenza di risposta ai reclami proposti dai ricorrenti avverso le *Guidelines* del Parlamento relative ai congedi, pubblicate il 21 marzo 2016 (in prosieguo: le «*Guidelines controverse*»).
2. Secondo motivo, avente ad oggetto un'eccezione di illegittimità, che sarebbe stata commessa in virtù dell'adozione delle *Guidelines* controverse da parte del Parlamento, in ragione della violazione dello Statuto dei funzionari e dei diritti riconosciuti dalle regole interne in materia di gestione dei congedi, nonché la violazione dei diritti acquisiti dalle parti ricorrenti.
 - Infatti, le due parti ricorrenti destinatarie delle tre decisioni individuali impugnate, rispettivamente del 2 giugno 2016, del 13 giugno 2016 e del 12 aprile 2016 — di cui le prime due rifiutano dei congedi richiesti da dette parti ricorrenti, mentre l'ultima accoglie la domanda di congedo di una di esse ma imputa i giorni di congedo richiesti alla quota di 3,5 giorni — affermano che tali decisioni individuali fanno valere il medesimo motivo ai fini dell'annullamento delle decisioni stesse.
3. Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione dei membri del personale del Parlamento in occasione dell'adozione delle *Guidelines* controverse ad opera di tale istituzione, il che integrerebbe una violazione dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. Quarto motivo, relativo al mancato bilanciamento degli interessi dell'istituzione con quelli degli interpreti, alla violazione del principio di proporzionalità, ad un abuso di diritto, ad un errore di valutazione ed alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, in cui sarebbe incorsa l'istituzione convenuta adottando le *Guidelines* controverse.
5. Quinto motivo, relativo alla discriminazione che l'adozione delle *Guidelines* controverse determina tra gli interpreti e gli altri funzionari e agenti.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità e di non discriminazione, e sulla violazione del principio della certezza del diritto e di prevedibilità relativamente alle eccezioni e ai casi speciali previsti mediante le citate *Guidelines*.

Ricorso proposto l'8 novembre 2016 — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Causa T-789/16)

(2017/C 014/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: InvoiceAuction B2B GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Jonas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio dell'Unione europea di cui trattasi: il marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «INVOICE AUCTION» — Domanda n. 13 821 095

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, del 3 agosto 2016, procedimento R 2201/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati:

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, paragrafo c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, paragrafo b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto l'11 novembre 2016 — C & J Clark International/Commissione

(Causa T-790/16)

(2017/C 014/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: C & J Clark International Ltd (Somerset, Regno Unito) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckingham Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225, pag. 52);
- condannare la Commissione alle spese.